



Ufficio proponente Servizio Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 1174 DEL 30/06/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA P.D.C. N. 119 DEL 04/06/2013

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Daniela Lazzarin	Il Dirigente Settore Urbanistica (Mohammad Talieh Noori) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 01/07/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 01/07/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con permesso di costruire n. 119 del 04/06/2013 il Sig. AMATO ROSARIO (c.f. MTA RSR 42D09 G580V) residente in Sottomarina di Chioggia, Vicolo Camelia civ. n. 8/A veniva autorizzato all'esecuzione delle seguenti opere: ampliamento fabbricato residenziale, realizzazione di tettoia e modifica della recinzione su immobile ubicato in Sottomarina di Chioggia, Vicolo Camelia civ. 8/A catastalmente identificato al foglio 37 mappale 2103

VISTO il ricorso avanti il Presidente della Repubblica registrato in data 14/01/2014 con prot. 1403 promosso dai Sig.ri TIOZZO TONON MARCO e TIOZZO TONON MARIO per l'annullamento del p.d.c. n. 119 del 04/06/2013

VERIFICATO da sopralluogo effettuato in data 21/01/2014 che le opere di cui al p.d.c. n. 119/2013 non sono ancora iniziate

RIESAMINATI gli elaborati tecnici e grafici relativi al p.d.c. n. 119 del 04/06/2013

CONSIDERATO che durante il riesame dell'istanza è emerso che i piani primo e secondo del progetto rilasciato violano la distanza minima tra i fabbricati pari a mt. 3,00 (art. 873 del C.C.) poiché sporgenti rispetto alla sagoma del piano terra

RICHIAMATO l'atto comunale prot. nr. 11178 del 07/03/2014 notificato a codesta ditta in data 14/03/2014 con il quale è stato comunicato agli interessati l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., per l'annullamento in autotutela del p.d.c. n. 119 del 04/06/2013 assegnando il termine di 30 giorni per presentare osservazioni;

VERIFICATO che la ditta AMATO ROSARIO, intestataria del permesso di costruire, non ha prodotto osservazioni o documentazione alcuna;

RITENUTO che per le motivazioni sopra riportate sia opportuno procedere all'annullamento in autotutela del p.d.c. n. 119 del 04/06/2013;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Chioggia, art.7, n.3, lett.a):

DETERMINA

di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 07/08/1990, n. 241, il permesso di costruire n. 119 del 04/06/2013, in quanto il progetto risulta in contrasto con l'articolo 872 del codice civile, poiché i piani primo e secondo violano la distanza minima prevista tra i fabbricati pari a mt. 3,00.

